

## **NORME GENERALI PER L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE**

- 1) Ogni elaborato tecnico, presentato da Perito Agrario o Perito Agrario Laureato a Privati, Enti, Uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro fornito dal Collegio, attestante che il firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo professionale e di svolgimento della libera professione.
- 2) Il timbro porterà in cerchio il nome del Perito Agrario o Perito Agrario Laureato, al centro recherà l'iscrizione "Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Provincia di Verona" ed il numero di iscrizione all'Albo.
- 3) Il timbro deve essere richiesto presso la sede del Collegio attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello. A tale domanda dovranno essere prodotti gli allegati richiesti e l'importo del timbro.
- 4) Il timbro sarà assegnato dal Presidente del Collegio al professionista, previo esame della documentazione prodotta e a seguito di regolare delibera di Consiglio. Il timbro sarà consegnato in dotazione soltanto ai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati che possono esercitare liberamente la professione e che risultano pertanto regolarmente iscritti all'E.N.P.A.I.A. - Gestione Separata Periti Agrari.  
Dell'avvenuta consegna sarà data ricevuta al professionista interessato.
- 5) Il rilascio del timbro al professionista verrà protocollato su apposito Registro dei Timbri Professionali, in dotazione al Collegio, in cui verrà riportato anche il numero di iscrizione all'E.N.P.A.I.A. - Gestione Separata Periti Agrari.
- 6) È fatto divieto ai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di provvedersi direttamente del timbro, e di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso dei timbri che non siano stati rilasciati dal Collegio è considerato infrazione soggetta a provvedimento disciplinare e denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- 7) Qualora il Perito Agrario o Perito Agrario Laureato in possesso di timbro professionale cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni, per trasferimento ad altro Albo, oppure in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di dimissioni o di trasferimento, oppure della comunicazione del provvedimento di cancellazione o sospensione adottato dal Consiglio, riconsegnare il timbro alla sede del Collegio. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale dell'iscritto, comportante il divieto dell'esercizio della libera professione, il professionista dovrà comunicare la variazione al Collegio e riconsegnare il timbro professionale entro trenta giorni dalla variazione. Dell'avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato. In caso di smarrimento del timbro il professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente del Collegio che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.
- 8) Il professionista cancellato dall'Albo, trasferito ad altro Albo, oppure passato nella categoria di coloro che non possono esercitare liberamente la professione, il quale non abbia riconsegnato immediatamente il timbro, sarà diffidato. Il professionista sospeso o radiato che non abbia riconsegnato il timbro entro il termine fissato da delibera del Consiglio del Collegio, sarà diffidato. In entrambi i casi, sarà data comunicazione del provvedimento all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.

Il Professionista diffidato che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà soggetto a denuncia all'Autorità Giudiziaria.

9) Agli iscritti all'Albo Speciale, in quanto impiegati dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni, a cui sia vietato l'esercizio della libera professione, non viene concesso il timbro. Nei casi in cui tali iscritti, nei modi previsti dalle Disposizioni di Legge o di Regolamento, siano autorizzati a compiere atti della libera professione, la Segreteria del Collegio apporrà, previa richiesta da parte dell'Ente Pubblico al Collegio e previa delibera di Consiglio, sui loro elaborati un timbro speciale di autenticazione annotandovi il numero di iscrizione all'Albo Speciale.

10) Il professionista che non comunichi entro trenta giorni la variazione del suo stato giuridico-professionale a seguito di assunzione, temporanea o a tempo indeterminato, da parte di Enti Pubblici o da parte di Privati, per i quali è fatto divieto di svolgimento della libera professione e non provvede alla restituzione del timbro professionale, sarà soggetto a procedimento disciplinare e a denuncia all'Autorità Giudiziaria.

11) L'Autorità Giudiziaria, gli Enti e gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti di timbro attestante l'iscrizione nell'Albo e la possibilità di svolgimento della libera professione, ed a respingerli se non lo siano. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni.